



COMUNE DI LANUSEI  
*Provincia dell'Ogliastra*

REGOLAMENTO PER  
L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI  
DI CUI ALL'ART. 92 DEL  
D.LGS 12/04/2006 N. 163

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 15/11/2004**

**Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 61 del 28/12/2006**

# SOMMARIO

**Art. 1\_ Finalità**

**Art. 2\_ Entità del fondo**

**Art. 3\_ Affidamento di incarichi di progettazione ai Tecnici dipendenti**

**Art. 4\_ Responsabile unico del procedimento ed attività di supporto**

**Art. 5\_ Ripartizione del fondo**

**Art. 6\_ Impegno di spesa**

**Art. 7\_ Liquidazione dei compensi**

**Art. 8\_ Diminuzione o esclusione del compenso**

**Art. 9\_ Assicurazioni**

## **ART. 1 FINALITÀ**

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per la progettazione di opere pubbliche e la redazione di atti di pianificazione territoriale, all'interno dell'Ente e la ripartizione dello stesso, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 (ex art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109).

## **ART. 2 ENTITÀ DEL FONDO**

### Progettazione di Opere Pubbliche da affidare in appalto

- a. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006 (ex art. 18 comma 1, della legge n. 109/94) una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs 163/2006, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti dal presente Regolamento, tra Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della Direzione dei Lavori dei lavori, del Collaudo nonché tra i loro collaboratori..
- b. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 %, è stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e la ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere con particolare riguardo alle sanzioni espressamente previste per talune figure professionali.
- c. Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.
- d. L'incentivo viene assegnato nella misura proposta dal Responsabile del Servizio in misura variabile e fino al 2 % da intendersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali

### Redazione di Atti di Pianificazione Territoriale

- a. Il 30 % della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel presente Regolamento, tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.

L'entità degli incentivi si intendono al netto di qualunque spesa.

## **ART. 3 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE AI TECNICI DIPENDENTI**

Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e/o di atti di pianificazione, sono affidati ai dipendenti dell'Ente, salvo l'impossibilità di questi ad eseguire l'incarico, per mancanza di titolo, supporti tecnici, mancanza di disponibilità di risorse umane.

Quando gli incarichi suddetti sono svolti da un Dipendente dell'Ente., possono essere firmati da soggetti in possesso dei seguenti titoli:

- a. abilitazione all'esercizio della professione corrispondente all'opera da progettare;
- b. da tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, siano in servizio presso l'Amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto, o collaborato ad attività di progettazione;
- c. da soggetti di cui al punto b., ancorché abbiano ricoperto analogo incarico per altre Amministrazioni aggiudicatrici.

#### **ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED ATTIVITÀ DI SUPPORTO**

In adempimento ai disposti di cui all'articolo 10 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, l'Amministrazione nomina, nell'ambito del proprio personale tecnico, il Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento con compiti definiti dal citato articolo 10 del D.Lgs 163/2006.

Nell'ambito di ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92 del D.Lgs 163/2006 al Responsabile Unico del Procedimento viene riconosciuta una aliquota dell'incentivo globale, di cui agli articoli precedenti, nella seguente misura:

- a. 45% dell'incentivo complessivo di cui all'art. 2, comma 1;
- b. 50% dell'incentivo complessivo di cui all'art. 2, comma 1 al Responsabile Unico del Procedimento che sia anche Responsabile dei Lavori, ai fini della sicurezza nei cantieri, di cui al Decreto Legislativo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c. Nel caso di progettazione e/o Direzione Lavori affidate a Professionisti esterni, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure, e la conseguente maggiore responsabilità in capo al Responsabile del Procedimento, la percentuale di cui al punto a. diventa 60% e quella del punto b. diventa 65%.

Ove il Responsabile del Procedimento si giovi di altro personale dell'Organico comunale, per le attività di supporto alle proprie funzioni, a tale personale andrà corrisposto fino al massimo del 5% della quota di incentivo spettante allo stesso Responsabile Unico del Procedimento, calcolata proporzionalmente al ruolo svolto.

Le quote per le attività di supporto sono dedotte dalla quota riconosciuta al Responsabile Unico del Procedimento e, ove in conformità alle disposizioni del citato D.Lgs 163/2006 e DPR 554/99, tali attività venissero affidate all'esterno dell'Ente, le quote relative non saranno corrisposte al Responsabile unico del Procedimento.

#### **ART. 5 RIPARTIZIONE DEL FONDO**

##### Progettazione, Direzione Lavori ed Attività Accessorie

- a. Su proposta del Responsabile del Servizio o dell'Amministrazione, il personale tecnico di cui all'art. 4, potrà essere incaricato dell'attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo. L'incarico postula l'accettazione del personale tecnico incaricato.
- b. Salvo rinuncia del dipendente, non potranno essere affidati incarichi per direzione lavori disgiunti dall'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.
- c. Con riguardo alle fasi di progettazione e della programmazione previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal relativo Regolamento, si prevedono le seguenti ripartizioni dell'incentivo, riferite al 55%, o 50% dell'incentivo di cui all'art. 2, (esclusa, quindi, la quota del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4):
  - 10% per la progettazione preliminare;
  - 30% per progettazione definitiva;
  - 20% per la progettazione esecutiva
  - 35% per la direzione lavori
  - 5% per il collaudo
- d. Come previsto dall'articolo 106 del citato DPR 554/1999, all'incarico di progettazione Direzione lavori ed attività accessorie, conferito a dipendente interno, dovrà corrispondere idonea Polizza assicurativa a carico dell'Ente Comune.

##### Atti di Pianificazione ed Attività Accessorie

- a. Su proposta del Responsabile del Servizio o dell'Amministrazione, il personale tecnico di cui all'art. 4, potrà essere incaricato dell'attività di redazione dello strumento di pianificazione urbanistica. L'incarico postula l'accettazione del personale tecnico incaricato.
- b. Ai fini del presente Regolamento la redazione dell'atto di pianificazione territoriale, comunque denominato, è articolato nelle seguenti fasi a cui corrispondono le percentuali ovvero sub percentuali di incentivo (in quanto riferite al 30%):
  - 50 % al soggetto firmatario dell'Atto di Pianificazione (Firmatario)

- 20% al/ai soggetti che predispongono gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del Firmatario. Se più sono i Soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene effettuata dal Firmatario, tenendo conto del singolo apporto, sia quantitativo che qualitativo;
- 20% per chi redige relazioni tecniche. In caso di più soggetti si segue il criterio di cui al punto precedente;
- 10% agli soggetti che hanno supportato l'attività di Pianificazione sotto il profilo tecnico;

Nel caso di affidamento di incarico esterno, con il disciplinare di incarico si fisseranno le prestazioni sopra elencate che verranno riservate all'Ufficio Tecnico e da esse risulteranno le quote di incentivo da erogare al personale dipendente al quale, anche ai fini del rapporto con il professionista, verranno affidate le prestazioni come sopra indicate.

Le percentuali di cui sopra si ricaveranno, ove non direttamente desumibili per il tipo di prestazione dalla tariffa professionale, dall'onorario a discrezione fissato per il libero professionista nel caso di incarico esterno.

Nel caso di prestazioni parziali sempre nell'ambito di quelle sopra elencate (per esempio redazione soltanto di alcune tavole grafiche o soltanto di alcuni elaborati letterari) le percentuali verranno rapportate alle effettive prestazioni all'atto dell'affidamento dell'incarico; salvo speciali motivazioni, da enunciare all'atto dell'incarico stesso e da riprendere in sede di liquidazione, si procederà in linea di massima alla suddivisione delle percentuali proporzionalmente al numero di elaborati grafici o il numero di pagine degli elaborati letterari redatti.

La ripartizione viene effettuata solo a seguito dell'approvazione di ciascun Atto di Pianificazione, con determinazione dirigenziale.

## **ART. 6 IMPEGNO DI SPESA**

Con l'atto deliberativo con cui si affidano le prestazioni di cui sopra ovvero con contestuale determinazione del competente Organo, si provvede ad impegnare la somma relativa alla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 92 del D.Lgs 163/2006 di cui sopra nella misura prevista dal presente Regolamento. Per gli interventi che risultino già essere coperti finanziariamente, la spesa, compresi gli oneri riflessi, fa capo alla voce "Spese Tecniche" delle somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera; per gli interventi che non risultino ancora dotati di copertura finanziaria, la spesa graverà sull'apposito capitolo del bilancio di previsione di cui al comma 7 dell'articolo 92 del D.Lgs 163/2006.

## **ART. 7 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

La liquidazione dell'importo percentuale fissato nella misura prevista dal presente Regolamento, verrà effettuata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo o dello strumento di pianificazione da parte dell'organo comunale competente.

Qualora un progetto sia stato redatto al solo livello definitivo al fine di ottenere finanziamenti, la liquidazione avverrà dopo l'approvazione del progetto definitivo nella misura del 50% dell'intero incentivo, da ripartirsi tra il progettista ed il responsabile del procedimento nella misura fissata dagli articoli precedenti; l'importo residuo verrà liquidato dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

Qualora un progetto sia stato redatto al solo livello preliminare o a fini programmatori e non avesse seguito la progettazione esecutiva o questa fosse assegnata a professionisti esterni per diversa decisione dell'organo comunale competente, si procederà alla liquidazione dell'incentivo al progettista. La liquidazione al Responsabile del procedimento resta regolata dall'art. 3.

Le liquidazioni relative alla direzione lavori avverranno sulla base degli stati d'avanzamento nella misura del 50% dell'importo relativo a tale incarico al superamento del 50% dei lavori, il saldo dopo il collaudo (o la regolare esecuzione) dell'opera.

La liquidazione degli incentivi di cui sopra verrà effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio.

**ART. 8**  
**DIMINUZIONE O ESCLUSIONE DEL COMPENSO**

Il compenso incentivante viene ridotto nelle seguenti ipotesi e misure:

- a. di una percentuale dal 10% al 20%, nel caso in cui le violazioni dei compiti posti dal d.Lgs 163/2006 e dal suo Regolamento, o dall'incarico, siano di lieve entità, o comunque non comportino danni per l'Ente. Nel caso di danni all'Ente, l'ammontare degli stessi verranno recuperati dalle somme dovute, per l'importo eccedente la copertura assicurativa;
- b. del 30% nel caso in cui il ritardo della presentazione degli elaborati di progetto sia inferiore al 50% del tempo inizialmente stabilito.

Il compenso incentivante non viene liquidato:

- a. al Responsabile del Procedimento, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs 163/2006 e dal suo Regolamento, o che non svolga i compiti assegnatigli, con la dovuta diligenza, salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
- b. ai Progettisti, nel caso in cui, per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006, salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
- c. ai Progettisti, nel caso in cui i termini per la presentazione degli elaborati superi del 50% il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal Responsabile del Procedimento;
- d. ai soggetti che, a qualunque titolo partecipino al procedimento, violino gli obblighi posti a loro carico dal D.Lgs 163/2006 e dal suo Regolamento, o dall'incarico ricevuto.

La decisione motivata, circa la diminuzione o l'esclusione del compenso, spetta al Responsabile del Servizio Tecnico, o al Segretario Comunale.

**ART. 9**  
**ASSICURAZIONI**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 90 del D.Lgs 163/2006, l'Amministrazione porrà a carico del bilancio l'intero costo della polizza assicurativa obbligatoria di cui alla vigente normativa in favore dei dipendenti incaricati della progettazione.